

CONVEGNI

FABRIZIO SIRACUSANO

Tra libertà sospesa e carcerocentrismo sanzionatorio. Verso un nuovo paradigma della pena?*

A cinquant'anni dalla legge sull'ordinamento penitenziario, la fase dell'esecuzione penale staziona in una condizione di profonda crisi, attraversata da ripetuti interventi normativi incapaci di tematizzare in termini di effettività le traiettorie costituzionali di una pena dal tratto umano e tendente alla rieducazione del reo. In un contesto contaminato dalla percezione sociale di una asimmetrica severità edittale – di impronta spiccatamente carcerocentrica – alla quale si contrappone un'inopinata mitezza esecutiva – quale argine del sovraffollamento carcerario – il fenomeno dei cosiddetti “liberi sospesi” costituisce uno dei sintomi più evidenti della crisi strutturale dell'esecuzione penale: la sospensione dell'ordine di esecuzione si è trasformato in un meccanismo di gestione dell'emergenza penitenziaria che produce, però, rilevanti ricadute sul principio di legalità e sull'effettività della funzione rieducativa della pena.

Necessario, quindi, un ripensamento complessivo del sistema sanzionatorio, fondato sulla riduzione della centralità del carcere, sul rafforzamento delle pene di comunità e sull'affermazione di un modello di esecuzione realmente conforme ai principi costituzionali di umanità, proporzionalità e risocializzazione, in vista di un nuovo paradigma della pena coerente con l'art. 27 Cost.

Between suspended freedom and prison-centric punitiveness: towards a new paradigm of punishment?

Fifty years after the enactment of the Italian Penitentiary Act, the penal enforcement stage remains in a state of profound crisis, marked by repeated legislative interventions that have failed to effectively address the constitutional principles underpinning a humane and rehabilitative system of punishment.

Within a context shaped by the social perception of an asymmetry between a markedly prison-centred severity at the sentencing stage and an unexpectedly lenient enforcement phase – primarily aimed at containing prison overcrowding – the phenomenon of the so-called “suspended free persons” has emerged as one of the clearest symptoms of the structural crisis affecting penal enforcement. The suspension of enforcement orders has gradually evolved into a mechanism for managing the prison emergency; however, this solution has significant repercussions for both the principle of legality and the effective fulfilment of the rehabilitative purpose of punishment.

A comprehensive rethinking of the sanctioning system is therefore required, based on reducing the centrality of imprisonment, strengthening community-based sanctions, and promoting a model of penal enforcement that genuinely complies with the constitutional principles of humanity, proportionality, and social reintegration. Such an approach would pave the way for a new paradigm of punishment consistent with Article 27 of the Italian Constitution.

SOMMARIO: 1. Dal cinquantenario dell'ordinamento penitenziario alla crisi dell'esecuzione penale: una premessa. – 2. L'utopia rieducativa e il persistente carcerocentrismo. – 3. Le schizofreniche asimmetrie della severità *ex ante* e della mitezza *ex post*. – 4. Il fenomeno dei “liberi sospesi”: una camera di decompressione del sistema tra crisi di legalità e apnea esistenziale. – 5. Verso un nuovo paradigma della pena.

[¶] Il presente lavoro riproduce, con alcuni aggiornamenti e qualche modifica, nonché con l'aggiunta dell'apparato di note, la relazione svolta in occasione del Convegno “*1975-2025: mezzo secolo di Ordinamento Penitenziario tra riforme attuate e nuove emergenze*”, tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano (18 settembre 2025).

1. *Dal cinquantenario dell'ordinamento penitenziario alla crisi dell'esecuzione penale: una premessa.* Sono trascorsi cinquant'anni dalla palinogenesi normativa della nostrana esecuzione penale. È passato mezzo secolo da quel formidabile slancio riformista che siglava l'abbandono del modello esecutivo predisposto dal regime fascista – secondo il quale il ravvedimento del condannato e la sua risocializzazione si ponevano quali conseguenze meramente eventuali, e non cercate, della sofferenza e delle restrizioni patite – e il transito verso un assetto di regole che, conforme al senso di umanità e rispettoso della dignità umana, tendesse al reinserimento sociale del reo tesaurizzando l'idea che quello carcerario non potesse essere solo un tempo di attesa¹.

Il cinquantenario della L. n. 354 del 1975 non si presta, però, a celebrazioni: offre l'occasione per alcune riflessioni adombrate, purtroppo, da una grande amarezza.

Il bilancio sul modello di esecuzione penale disegnato dal legislatore repubblicano non è certo positivo. Esso è condizionato dall'assodata incapacità di progredire lungo le traiettorie costituzionali di umanizzazione della pena e di effettività della tensione che dovrebbe animarla, verso un assetto realmente orientato all'inclusione del reo e non alla sua esclusione.

L'attenzione rivolta ai “passi avanti” e ai “traguardi raggiunti” – cui è dedicata questa sessione – restituisce quindi l'idea, guardando all'attuale vergognosa situazione carceraria, non solo di un'intollerabile indolenza, ma anche di un'atavica insipienza; dell'assenza di un serio processo di risemantizzazione della pena, che la traghetti dall'essere istituto strumentale all'infrazione autoritaria e vendicativa di un patimento a veicolo per percorrere un sentiero condiviso di recupero di chi si è posto colpevolmente contro il diritto e la collettività.

È così che l'immagine dell'orizzonte – evocata da Edoardo Galeano quale metafora dell'utopia –, la cui linea si allontana man mano che ci si avvicina, ben rappresenta la traiettoria assunta dal nostro sistema penitenziario. Ciò che negli anni Settanta appariva come un'illusione ragionevole di attuazione del paradigma costituzionale di una pena, priva di connotazioni disumane e degradanti, capace di tendere alla rieducazione, si è progressivamente trasformato in un'utopia distante; un'utopia alimentata da un'indegna inerzia che

¹ Già un anno prima della riforma del 1975 così si esprimeva Corte cost. n. 274 del 1974.

grava non solo sulle persone private della libertà ma anche sulla collettività, colpita dai nefasti effetti di un'espiazione penale senza risocializzazione.

2. *L'utopia rieducativa e il persistente carcerocentrismo.* Se la riforma del 1975, seguita dalla *Legge Gozzini* del 1986, ha segnato il passaggio dal regolamento carcerario del 1931 a un ordinamento ispirato all'art. 27, co. 3, Cost., fondato sul fine rieducativo della pena e sull'umanizzazione del trattamento, con un ruolo tendenzialmente sussidiario del carcere, la «placenta culturale» che avrebbe dovuto accogliere per poi accompagnare questa svolta – una collettività disposta ad accettare una pena tesa alla rieducazione, intesa anche come diritto sociale e presidio di sicurezza² – non si è formata in misura sufficiente. Ciò ha generato un crescente scarto tra disegno normativo e percezione sociale.

Non era certo un'operazione agevole. Esisteva – e persiste tutt'oggi – un divario profondo tra l'aspirazione alta di rieducare attraverso le pene e la specifica connotazione strutturale delle nostre *species* sanzionatorie; tra l'istanza costituzionale rieducativa, di non agevole compatibilità con la sanzione detentiva³, e un palinsesto di pene comotato da una chiara e ostinata impronta carcerocentrica e di assoluto rigorismo, insensibile a ogni tentativo di rimodulazione in chiave *extra-muraria*⁴.

² GIOSTRA, ... *se il grado di civilizzazione di una società si misura dalla sue prigioni*, in *Ante Litteram*, 2025, n. 3, 14, sottolinea, a tal proposito, come la sicurezza non dipenda dal quanto, bensì dal come il condannato fa ritorno in società.

³ A tal proposito, torna alla mente il pensiero di FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 2014, *passim*, secondo il quale carcere e risocializzazione sono termini fra loro antitetici. Il carcere sarebbe idoneo solo a creare individui più deboli, marchiati e per nulla «rieducati»; sarebbe una fabbrica di delinquenti che, proprio perché segnati, sarebbero più facili da controllare. Circa gli effetti criminogeni dell'esperienza carceraria si rinvia a BENTHAM, *Théorie des peines et des récompenses*, Parigi, 1829, vol. II, parte I, 38, il quale pone l'accento sugli effetti di «educazione al crimine» cui sarebbero esposti in particolar modo i delinquenti primari, i quali «se invece di rieducarsi, divengono più viziosi se passano dai furtarelli alle rapine, se si spingano sino al brigantaggio e all'assassinio, è l'educazione di una prigione che bisogna accusare».

⁴ Il riferimento è qui all'art. 1, L. 28 aprile 2014, n. 67, contenente la *Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie*; in particolare, alla direttiva volta all'ampliamento del catalogo delle pene principali aggiungendo, alle tradizionali, quelle della reclusione domiciliare (per i delitti) e degli arresti domiciliari (per le contravvenzioni). Come è noto, il termine per l'attuazione (otto mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione) spirò senza che il Parlamento avesse adottato i relativi decreti legislativi. Per un commento a quelle linee programmatiche di riforma del sistema sanzionatorio – rimaste, purtroppo, inattuato – v. PALAZZO, *Le deleghe sostanziali: qualcosa si è mosso, tra timidezza e imperfezioni*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di Conti-Marandola-Varraso, Padova, 2014, 145 s.

Il legislatore ha provato, allora, ad attutire tale iato, cercando di combinare i due poli di questa anomalia. Nell'abbandonare un approccio di impronta prevalentemente contenitiva, anziché uscire dall'imperativo della detenzione, il nomoteta ha inteso procedere senza scalfire un apparato sanzionatorio rimasto praticamente immutato rispetto alla sua formulazione originaria. Quella della pena detentiva ha continuato ad essere una presenza praticamente immancabile nelle comminatorie edittali, benché sia noto, sul piano fenomenologico, come il carcere sia formidabile veicolo di desocializzazione – o ulteriore desocializzazione – del condannato.

All'ostinata ipervalorizzazione del primato della pena detentiva si è tentato di rimediare in *executivis*. Come sappiamo la scelta è stata quella di ricorrere al trattamento individualizzato (*infra* ed *extra*-murario), lungo le direttrici di un'opzione epistemologica tesa a ottimizzare la risocializzazione del reo e retta dalla consapevolezza che «nessuna rieducazione può essere fondata sulla sola privazione»⁵; senza incidere su quello delle pene principali, quale ulteriore tassello di bonifica del sistema penale, è stato inoltre congegnato un catalogo di «sanzioni sostitutive» (ex L. n. 689 del 1981), cui il giudice della cognizione può attingere e il cui impiego dovrebbe risultare oggi rivitalizzato dall'implementazione attuata per il tramite della *Riforma Cartabia*.

Questo percorso – espressivo, almeno formalmente, di un mutato assetto ideologico – andava però ulteriormente implementato per conferire effettività ad una svolta che nel 1975 aveva posto il nostro Paese tra i più avanzati nel mondo occidentale nel trattamento penale dei condannati⁶.

In questi anni non sono certo mancati i tentativi di introdurre riforme tese a cambiare realmente il volto dell'esecuzione penale in Italia: guardando ai tempi più recenti, dalla esperienza degli *Stati generali dell'esecuzione penale*, al “progetto” proposto dalla Commissione di riforma penitenziaria (*Commissione Giostra*) che proprio dai risultati degli *Stati generali* – molti dei quali trasfusi nella L. delega n. 103 del 2017⁷ – aveva tratto la propria linfa vitale e culturale. Tutte iniziative soffocate da un'incalzante oscurantismo politico-

⁵ Così RODOTÀ, *Prefazione*, in L. MANCONI-G. TORRENTE, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma, 2015, 13.

⁶ Sul punto GIOSTRA, *... se il grado di civilizzazione*, cit., p. 11.

⁷ Per il materiale prodotto, nello specifico, dalla “Commissione per l'ordinamento penitenziario nel suo complesso” (nominata con d.m. 17 luglio 2017) v. COMMISSIONE GIOSTRA, *Il Progetto di riforma penitenziaria*, NEU-Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019.

culturale che, sospinto da una perenne istanza securitaria, ha favorito il sedimentarsi di una irrefrenabile torsione punitivista e l'endemicità di un sovraffollamento carcerario ormai ingovernabile.

Come dimostrato dalle «deprimenti sorti e regressive»⁸ della riforma penitenziaria del 2018, continua a prevalere il profondo scarto culturale, ancor prima che sistematico, fra il protocollo sanzionatorio nostrano e la tensione rieducativa che dovrebbe comunque animare l'intervento penale. È per tale ragione che molti dei punti più qualificanti e innovativi contenuti nella delega del 2017 – ancorati all'idea cardine secondo cui la funzione rieducativa della pena postula l'offerta al condannato, qualunque esso sia, di un progetto individualizzato di risocializzazione – furono rimossi dall'impianto riformatore con uno sbrigativo tratto di penna; cancellati da scelte sintomatiche di una decisa regressione culturale – oltre che normativa – rispetto alle iniziative che avevano connotato la cosiddetta “era *post* Torregiani”⁹.

L'itinerario progettuale che doveva contraddistinguere la riforma penitenziaria è stato in buona parte neutralizzato, prima del suo inverarsi in legge, da un mutato sentire politico in tema di esecuzione penale; espressione di una mancata evoluzione, sul piano culturale, del contesto sociale nel quale la riforma avrebbe dovuto innestarsi e idonea a generare un'evidente pavidità elettoralistica. Le soluzioni elaborate dalla *Commissione Giostra* e trasfuse, poi, nelle bozze di decreti legislativi¹⁰, sono state in buona parte brutalizzate: alcune amputate dei loro profili più significativi¹¹; altre sottoposte a un vero e proprio processo di coventrizzazione, dopo essere state declassate a meri stratagemmi deflattivi volti a rimediare agli atavici problemi di sovraffollamento carcerario,

⁸ Così, secondo l'icastica espressione di GIOSTRA, *Un grande futuro alle spalle. Qualche riflessione introduttiva*, in *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo “garantismo carcerario”*, a cura di Bronzo-Siracusano-Vicoli, Torino, 2019, XVI.

⁹ Il riferimento è alla produzione normativa avviata in seguito al “monito” lanciato dai Giudici di Strasburgo nel gennaio 2013 e approdata, dopo la decretazione d'urgenza del 2013 e del 2014 e l'esperienza degli *Stati generali dell'esecuzione penale*, all'elaborazione delle direttive della *Delega* contenuta nella L. n. 103 del 23 giugno 2017.

¹⁰ Lo schema di decreto legislativo varato dal governo Gentiloni era passato al primo vaglio delle Commissioni parlamentari allora in carica (XVII Legislatura, *Atto Governo n. 501, Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario*, pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, 7 febbraio 2018).

¹¹ Si pensi al tema dell'affettività *infra*-muraria, repentinamente espunto dal reticolo di disposizioni che intendevano ridisegnare l'ambito della “vita detentiva” entro confini di maggiore tutela della dignità dell'individuo ristretto.

improvvidamente elaborati «a totale discapito della sicurezza collettiva e con sacrificio della certezza della pena»¹².

Sul piano della politica in materia penale, pronta a cogliere gli umori dell'opinione pubblica, ha assunto un ruolo determinante la spinta psicologica che si traduce nel fenomeno del *law and order*: quanto più un corpo sociale si sente in pericolo, più sarà incline a invocare strumenti ispirati alla prevenzione speciale e alla neutralizzazione del pericolo percepito; tutto il resto rischia di essere avvertito quale comoda scappatoia dalla “pena certa” e, possibilmente, dalla “pena esemplare”¹³. D'altronde l'insieme delle regole che governano la fase dell'esecuzione penale costituisce *opus* di meccanica sociale; le scelte ivi adottate rispondono a raziocinio ma, ancor prima, a opzioni ideologiche che derivano da premesse culturali e sociali; non hanno, in altre parole, soltanto una funzione tecnica, ma compendiano implicazioni etiche, logiche e psicologiche.

Ha avuto, così, il sopravvento – qualora si fosse mai placata – una concezione dell'intervento punitivo dello Stato d'impronta spiccatamente custodialistica. Il ricorso al carcere, da concepire in una prospettiva tutt'altro che sussidiaria, è valorizzato nella sua dimensione essenzialmente segregante e incapacitante: il carcere quale luogo dove, oltre a rinchiodare il reo, canalizzare ira, rabbia, risentimento in chiave ritorsivo-vendicativo, e per il cui tramite è possibile esprimere, con la forma comunicativa più esplicita che può assumere la pena, censura e disapprovazione per la condotta di cui l'intera comunità è stata vittima¹⁴.

È riemerso nell'opinione pubblica, con fragoroso vigore, l'assioma “più carcere = più sicurezza”; una «falsa equazione»¹⁵ che neanche l'opera di «sensibilizzazione civile e costituzionale al tema della pena»¹⁶, tentata con l'ampio respiro tematico e multidisciplinare degli *Stati generali dell'esecuzione penale*,

¹² Così si legge in XVIII Legislatura, *Atto Governo n. 17, Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario*, Commissione Giustizia della Camera, 12 luglio 2018, Allegato 3, p. 28.

¹³ Su tali profili, v. per tutti DELLA BELLA, *Three strikes and you're out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 832.

¹⁴ Sul punto, di recente, v. le riflessioni di FIANDACA, *Punizione, rieducazione, riparazione*, in *Giustizia e società contemporanea. Sulle orme di Giacomo Matteotti penalista*, a cura di Negri-Castronuovo, Napoli, 2025, 75 s.

¹⁵ Così definita da PETRELLI, *La riforma “mutilata”*, in *La riforma penitenziaria*, cit., 296.

¹⁶ Le parole sono di GIOSTRA, *Un grande futuro alle spalle*, cit., X.

era di fatto riuscita a estirpare¹⁷, e che la politica è stata solerte nell'intercettare e tematizzare sul versante dell'elaborazione tanto della riforma penitenziaria del 2018¹⁸, quanto delle successive soluzioni adottate in ambito penitenziario. Di qui un'incessante sequela di iniziative governative, scandita al ritmo dell'emergenza e della sicurezza, che «ha ridotto nuovamente le patrie galere in uno stato di invivibilità e degrado»¹⁹; scelte, non di rado, rintuzzate da repentine e benefiche declaratorie di incostituzionalità²⁰, sintomatiche dell'evidente frattura tra l'assetto costituzionale e le inclinazioni ideali che sorreggono l'attuale gestione del rapporto tra il punire e il rieducare nel nostro Paese.

3. *Le schizofreniche asimmetrie della severità ex ante e della mitezza ex post.* Il progetto riformatore del 1975 si fondava su un equilibrio tra due elementi: da un lato, la riaffermazione del fine rieducativo da gestire lungo le traiettorie di un trattamento *infra*-murario tarato sui bisogni e le necessità del singolo individuo; dall'altro, la costruzione di un sistema di misure e benefici *extra*-murari, nonché di strumenti di decarcerizzazione, capaci di rendere effettivo – secondo i canoni della flessibilità della pena e della progressività trattamentale – quel fine, sottraendo alla detenzione breve e all'istituzione totale i casi in cui il carcere rivela tutta la propria disfunzionalità rispetto alla risocializzazione.

In questa prospettiva, la sottrazione al carcere e gli strumenti all'uopo individuati erano concepiti come mezzi per realizzare l'utopia rieducativa, non come fine autonomo; quali volani di un trattamento individualizzato e conforme al senso di umanità, capaci di stimolare, anziché annichilire, un libero percor-

¹⁷ Di vero e proprio fallimento di questa esperienza parla DE VITO, *Riflessioni su una riforma perduta*, in *La riforma penitenziaria*, cit., 303.

¹⁸ Secondo GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 9 aprile 2018, si tratterebbe di una vera e propria «strumentalizzazione securitaria» dell'esecuzione penale.

¹⁹ Così CARACENI, *Oltre il carcere: l'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni*, in *IP online*, 28 giugno 2026, 2.

²⁰ Cfr., ad esempio, Corte cost. n. 201 del 2025 con la quale i Giudici delle leggi hanno ripristinato la natura essenzialmente petitoria della liberazione anticipata, inopinatamente rimossa dal d.l. n. 92 del 2024 (conv. in L. n. 112 del 2024) che aveva saldato l'ammissibilità della relativa richiesta alla necessaria allegazione di uno «specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2» dell'art. 69-*bis* ord. penit. (sul punto, volendo, SIRACUSANO, *La Corte costituzionale ripristina il diritto ai riscontri semestrali per scandire il tempo immobile della detenzione*, in *Giur. cost.*, 2025, 1757 ss.).

so di responsabile e graduale ripristino di un corretto rapporto del condannato con il mondo sociale circostante²¹; quali strumenti espressivi della consapevolezza che l'autonomia, la socializzazione, l'integrazione possano realizzarsi più agevolmente in libertà anziché in cattività.

La mancata maturazione di un consenso sociale adeguato ad accogliere tale prospettiva ha però prodotto un duplice e paradossale effetto. Da un lato, un radicato «sentimentalismo sociale»²² (fatto di paura, risentimento, rabbia e disprezzo) – nell'alimentare rigurgiti punitivi del sistema quale unico argine al dilagare di una criminalità percepita come efferata e predatoria – ha favorito il mantenimento (se non, addirittura, l'implemento) di una logica carcerocentrica e, in tal modo, vendicativa della risposta penale; dall'altro, le inopinate e inevitabili ripercussioni di tale opzione sul quadrante del sovraffollamento carcerario, hanno imposto l'innesto di interventi tesi a correggere *in executivis* la povertà semantica del modello sanzionatorio e a limitare il ricorso al carcere, mediante un potenziale uso estensivo di misure alternative, di benefici penitenziari e di istituti processuali ed esecutivi, caricandoli di preponderanti intenti deflattivi, così innescando un processo di tramutazione del mezzo (la sottrazione del reo al carcere) in scopo.

Appare, così, variegata la linea dell'orizzonte.

Sotto l'egida dell'efficienza e della sicurezza, si staglia l'impetuoso e incontrollato innalzamento nel nostro Paese del tasso di penalizzazione dei comportamenti – in cui il conio di nuove fattispecie spesso non vale a colmare vuoti di tutela, bensì a innalzare pene per fatti già puniti – e di inasprimento della risposta sanzionatoria (con il conseguente implemento della possibilità di ricorrere al carcere anche in via cautelare, per realizzare una sorta di provvisoria penale); un inarrestabile panpenalismo da gestire per il tramite di una giustizia penale *pret at porter*²³, in grado, in tempi rapidi, di fugare paure e sedare spirito di vendetta²⁴; una giustizia espressiva di uno Stato che, con il suo apparato repressivo, sia in grado di colpire celermente e severamente il singolo che si è contrapposto alla generalità dei consociati; una giustizia nella so-

²¹ In questi termini PALAZZO, *Per il 50° anno dell'ordinamento penitenziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 422.

²² Così definito da PALAZZO, *Nemico-Nemici-Nemico: una sequenza inquietante per il futuro del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 713.

²³ Sul punto cfr., volendo, SIRACUSANO, *Produttività, efficienza ed efficacia della giustizia penale: l'insidiosa logica economica della "Riforma Cartabia"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 185.

²⁴ Così SANTORIELLO, *Retorica dell'efficienza e giustizia penale attuale*, in *Arch. pen. web*, 2017, f. 1, 6.

stanza violenta, chiamata ad appagare istanze vendicative; violenta perché risponde alla violenza dell'illecito penale con la violenza di una pena che si traduce nel carcere, nella segregazione, nell'esclusione.

A latere, per decongestionare un sistema penitenziario ormai al collasso e, comunque, non in grado di intercettare i bisogni di risocializzazione del reo, un catalogo di soluzioni volte a mitigare gli effetti di tale punitivismo carcerario: un coagulo di incentivi processuali “premiali” e meccanismi sanzionatori “sostitutivi”, capaci di tramutare la pena “subita”, in quanto imposta autoritativamente dal giudice, in una pena “agita”, poiché quantitativamente e qualitativamente costruita con il concorso del suo destinatario²⁵; una serie di innesti normativi, inoltre, tendente a dilatare l'area di operatività di istituti che agevolino la decarcerizzazione, spesso accompagnati dalla mistificante e ansiogena apostrofazione di misure “svuotacarceri” che sedimenta l'idea di un incontrollato sversamento nella società di pericolosi criminali²⁶.

L'opinione pubblica fatica così a comprendere la dissonanza tra la severità *ex ante* del sistema punitivo e la mitezza *ex post* che si manifesta nella fase esecutiva. In questo contesto, ogni rinuncia al carcere viene percepita come «resa dello Stato»²⁷; non quale tentativo di ripristinare tante dignità violate da una carcerazione inumana e degradante; non quale veicolo per conferire effettività alle pene (secondo la tensione costituzionalmente imposta). La sottrazione al carcere viene avvertita quale subdola espressione di un indulto mascherato²⁸; un'intollerabile opzione para-clemenziale osteggiata da chi pretende che la “pena certa” assuma esclusivamente la sembianza di quella carceraria, immo-

²⁵ Per questa distinzione DONINI, Compliance, *negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 589 s.

²⁶ In questi termini GIOSTRA, *Si chiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Quest. giust.*, 2015, n. 2, 65.

²⁷ Secondo l'espressione utilizzata di recente dal Ministro guardasigilli per giustificare l'impossibilità di accedere a soluzioni funzionali a decongestionare la pressione carceraria.

²⁸ Emblematica, in tal senso, la reazione alla proposta di dilatare lo “sconto” di pena da espiare conseguente alla concessione della liberazione anticipata, con le benefiche ricadute anche sul versante della spinta propulsiva verso il reinserimento sociale del condannato, benché la concessione del beneficio sarebbe rimasta, comunque, affidata alla previa valutazione del magistrato di sorveglianza circa la partecipazione, nei diversi semestri di pena, all'opera di rieducazione. Si ricorderà, infatti, come con l'intento di arginare il preoccupante livello di sovraffollamento raggiunto, in data 14 novembre 2022 era stato depositato alla camera dei deputati il d.d.l. n. 552 (denominato d.d.l. Giachetti dal nome del suo proponente) che prevedeva, tra l'altro, un aumento degli attuali quarantacinque giorni a sessanta giorni di riduzione di pena per semestre.

dificabile nei suoi contenuti quantitativi e qualitativi, vero «capro espiatorio dei mali della società»²⁹. Prevale l'idea di una «pena certa» – tale in quanto ostinatamente espiata in carcere – che ponga la reintegrazione del condannato in posizione di ancillarità per chi pretende che «al carcere minacciato in comminatoria corrisponda anche il carcere irrogato ed eseguito»³⁰. A questo disagio dell'opinione pubblica per le trasformazioni della pena, tra l'altro, spesso si associa quello dei giudici della cognizione che vivono l'intervento della magistratura di sorveglianza quale inopinato svuotamento di un risultato punitivo faticosamente raggiunto³¹.

Sono queste le traiettorie schizofreniche lungo le quali si muove oggi il governo dell'insicurezza sociale, in un contesto pubblico in cui sono venute meno le politiche del *welfare*: un affastellarsi di soluzioni populistiche, «non straordinarie, poco necessarie, scarsamente urgenti»³² e, addirittura, «sconcertanti» in relazione a quelle incidenti sull'ordinamento penitenziario³³; l'opaca traduzione di ripetute occasioni mancate per operare una profonda palingenesi della risposta penale al reato, in grado di fare dell'esecuzione carceraria l'*extrema ratio*, e per offrire al condannato «una vita intramuraria ritmata non già da una immota clessidra senza sabbia, ma da impegnativi percorsi di formazione e di prestazioni a favore della vittima e della società»³⁴. Come è stato efficacemente evidenziato, nel susseguirsi di riforme «che innalzano le pene (...) e mentre, in generale, la legislazione penale assume(va) connotati sempre più repressivi, secondo i dettami del c.d. populismo penale, (...) il le-

²⁹ Così ZAGREBELSKY, *Che cosa si può fare per abolire il carcere*, in *La Repubblica*, 23 gennaio 2015.

³⁰ Con queste parole BARTOLI, *Un altro modo di punire ovvero punire in libertà*, in *Ante Litteram*, 2025, n. 3, 17.

³¹ Per questa acuta osservazione CARNEVALE, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato: questioni aperte in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione*, in *Il carcere come extrema ratio*, a cura di Fornasari-Menghini, Torino, 2025, 181.

³² Così, provocatoriamente, ROMANO, *D.L. 92/2024 "Carcere Sicuro", note sparse ad una prima lettura: nulla di straordinario, proco di necessario, scarsamente urgente*, in *www.giustiziainsieme.it*, 9 luglio 2024.

³³ PELISSERO, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza carceraria*, in *Sist. pen.*, 18 luglio 2024.

³⁴ GIOSTRA, *Liberazione anticipata: una proposta meritoria e necessaria, che richiede una doverosa messa a punto*, in *Sist. pen.*, 18 aprile 2024.

gislatore andava alla ricerca di decongestionare il nostro sistema sia giudiziario sia penitenziario, spesso sotto le mentite spoglie dell'esigenza rieducativa»³⁵.

Tutto ciò rende utopico pensare a dei passi ulteriori verso l'orizzonte prospettico delineato dal precetto costituzionale e abbozzato – senza mai essere effettivamente metabolizzato – con la riforma di cinquanta anni fa.

4. *Il fenomeno dei “liberi sospesi”: una camera di decompressione del sistema tra crisi di legalità e apnea esistenziale.* Trainate da queste spinte bidirezionali e antagoniste, le alternative al carcere sono molte e diffuse in tutte le fasi della dinamica penale: da quella pre-decisoria e decisoria, a quella esecutiva. Meccanismi quali messa alla prova, sospensione condizionale della pena, pene sostitutive, misure alternative alla detenzione fanno sì che la condanna a pena detentiva non sia effettivamente scontata in carcere.

È possibile, pertanto, sostenere che il nostro sistema punitivo sia ormai connotato da una spiccata tendenza a punire in libertà³⁶: non già perché se ne sia finalmente percepita la migliore funzionalità rispetto allo scopo (rieducare), ma per l'assodata incapacità, strutturale e organizzativa, di sostenere l'ipertrofia carceraria che lo contraddistingue.

Se in carcere ci sono più di 63.000 persone, in esecuzione penale esterna (inclusi coloro che, da imputati, accedono alla sospensione del processo con messa alla prova) ve ne sono almeno il doppio, ai quali vanno ad aggiungersi coloro che, chiamati ad espiare una pena non superiore a quattro anni (anche quale residuo di una pena maggiore) allorquando si trovano a “piede libero”, usufruiscono della sospensione dell'ordine di esecuzione. Un istituto, quest'ultimo, nato con una chiara funzione di garanzia – onde abbattere ostacoli di tipo sostanziale saldati a una cattiva difesa e all'ignoranza dei meccanismi esecutivi³⁷ – senza intaccare, sul piano simbolico e legislativo, la centralità della pena carceraria: evitare assaggi di carcere inutili e dannosi per soggetti potenzialmente già idonei all'esecuzione *extra-muraria*, nella consapevolezza della scarsa funzionalità rieducativa della detenzione breve e dei suoi effetti

³⁵ Così DOLCINI, *Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie*, in *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, a cura di Dolcini-Della Bella, Milano, 2020, 6.

³⁶ Sul punto BARTOLI, *Un altro modo di punire*, cit., 16 s.

³⁷ Ricorda DELLA CASA, *Democratizzazione dell'accesso alle misure alternative e contenimento della popolazione carceraria: le due linee guida della nuova legge sull'esecuzione della pena detentiva*, in *Legisl. pen.*, 1998, 756, come la sospensione dell'ordine di esecuzione valga a rendere edotti anche i condannati «socio-economicamente deboli» della possibilità di chiedere le misure alternative dalla libertà.

deleterî, specie su chi si troverebbe ad accedere da libero alla fase dell'esecuzione della pena e rischierebbe, con la carcerazione, di subire destabilizzanti cesure familiari, sociali e lavorative.

L'ampliamento della platea dei suoi destinatari (dettata dall'innalzamento del limite di pena sospendibile da tre a quattro anni, anche attraverso il riconoscimento preventivo della liberazione anticipata) e il graduale perfezionamento dell'istituto – tramite il riempimento del “tempo morto” della sospensione con l'osservazione scientifica della personalità da condurre in ambiente libero (introdotta in modo organico dalla *Riforma* del 2018) – hanno prodotto una crescita esponenziale del numero dei cosiddetti “liberi sospesi”: il censimento del 2022 ha registrato oltre 90.000 soggetti, mentre stime più recenti collocano il fenomeno nella fascia tra le 100.000 e le 120.000 unità. Una popolazione che attende di conoscere a quale categoria di condannati sarà acclusa: a quella dei carcerati o a quella degli ammessi alle misure alternative.

Il fenomeno dei “liberi sospesi” ha oggi assunto proporzioni scandalose, pari quasi a quello del sovraffollamento carcerario³⁸ e si innesta perfettamente nella contraddizione di fondo che connota l'innescò dell'ordinamento penitenziario nel nostro sistema, sospeso fra l'insopprimibile aspirazione punitiva da realizzare attraverso il carcere e la formale adesione alla tensione rieducativa assegnata alle pene. È un fenomeno, tra l'altro, mal tollerato da un'opinione pubblica che vede alimentata dalla sospensione dell'ordine di esecuzione l'idea di una pena “incerta” e di un sistema indulgente verso il condannato, fruitore di una immeritata parentesi di libertà, soprattutto quando la misura alternativa viene poi concessa.

La fascia di coloro che attendono in libertà di sapere il “modo” di espiazione della loro pena è quella più ampia dei condannati in via definitiva. È evidente che se anche solo il 10% di questo insieme di condannati non ottenesse una misura alternativa, il sistema carcerario dovrebbe assorbire almeno una decina di migliaia di ingressi aggiuntivi.

Si tratta di una marea umana ingestibile a fronte di una capacità ricettiva degli istituti di pena già messa a durissima prova e di una strutturazione della fase esecutiva in perenne affanno; una folla che neanche la riscrittura delle pene sostitutive – benché l'intento fosse anche quello di drenare verso la fase di co-

³⁸ In questi termini, diffusamente, CARNEVALE, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 169 ss.

gnizione parte del contenzioso tradizionalmente concentrato nell'esecuzione³⁹ – è riuscita a contingentare e la cui aspirazione di accedere a un'alternativa alla detenzione passa dall'abbeveraggio a un fonte, quella dell'UEPE, quasi prosciugata; una moltitudine di individui, incessantemente alimentata, che continua a stazionare innanzi alla porte del carcere e che solo una spropositata dilatazione dei tempi di verifica della concedibilità della misura invocata – affidata alla deliberazione di una magistratura di sorveglianza anch'essa in grave affanno – è in grado di contenere.

La sospensione dell'ordine di esecuzione da strumento di garanzia – diretto ad assicurare parità di d'accesso alle misure alternative e volto a non interrompere, con improvvise carcerazioni, percorsi risocializzanti già in atto – si è così rapidamente e patologicamente trasformato in ingranaggio fondamentale per assicurare la sopravvivenza di un sistema impelagato nel gorgo della carenza delle risorse umane e di mezzi finanziari; si è aggiunto, sul piano processuale, a quegli altri strumenti che tendono a rintuzzare lo sfacelo di una struttura esecutiva non più in grado di reggerne il peso attraverso soluzioni ispirate alla semplificazione (monocratizzazione dei riti e tagli procedurali) che inevitabilmente rischiano di risolversi in odiose attenuazioni della qualità del prodotto giurisdizionale e in ineffettività della risposta sanzionatoria.

Quel «limbo dai tempi e dall'estensione impressionanti», in cui il condannato staziona in attesa di conoscere la propria sorte, è divenuto – tramite la sua patologica gestione – un pilastro di un assetto nevrotico; una sorta di «abusiva camera di decompressione»⁴⁰ di un sistema ormai allo stremo, funzionale solo ad evitarne la definitiva implosione; un sistema che per sopravvivere necessita di una vistosa decelerazione della fase esecutiva, dopo aver innestato poderose accelerazioni in quella cognitiva, per sottrarre all'immediata carcerazione un numero considerevole di soggetti altrimenti destinati ad accentuare il tasso di sovraffollamento delle nostre carceri, creando un vistoso scarto tra efficien-

³⁹ In tale senso si esprimeva già la *Relazione* di accompagnamento alla *Riforma Cartabia* nonché, successivamente, Corte cost. n. 84 e 176 del 2024. È evidente come abbia inciso negativamente su tale proposito la scelta di non introdurre tra le nuove pene sostitutive anche l'affidamento in prova al servizio sociale. Si è erroneamente ritenuto che questa scelta omissiva potesse essere adeguatamente surrogata dal maggior *appeal* della detenzione domiciliare sostitutiva connotata da maglie più morbide rispetto all'omologa misura alternativa capaci di ridurne lo iato con l'affidamento in prova.

⁴⁰ Il virgolettato, come il precedente, è tratto da CARNEVALE, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 172.

za nella definizione della responsabilità e tolleranza verso tempi dilatati nell'esecuzione.

A fronte di un modello legale che, attraverso la fissazione di termini processuali di natura non perentoria, detta scansioni temporali definite e funzionali a realizzare compiute verifiche e adottare oculate scelte, nella prassi i tempi di attesa dei "liberi sospesi" si collocano mediamente tra i 1.000 e i 2.000 giorni: un'abnorme dilatazione rispetto a quelli ordinariamente previsti (con una decisione sulla concedibilità della misura alternativa da adottare non prima del trentesimo o non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla richiesta) che rivela la strutturale incapacità del sistema di rispettarli, in contrasto con il principio di osservanza delle disposizioni processuali, sancito dall'art. 124 c.p.p.; un tempo spesso assai superiore rispetto a quello della pena che i "liberi sospesi" dovrebbero scontare.

Le cause di questa inerzia sono molteplici, tutte espressive di come l'ineffettività delle norme nasca dall'incapacità del sistema di implementarle⁴¹: cronica carenza di risorse negli uffici di sorveglianza; sovraccarico dei ruoli, alimentato dall'espansione del catalogo delle misure alternative e delle competenze della magistratura di sorveglianza; insufficienza strutturale degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), chiamati a farsi carico dell'osservazione per i liberi sospesi, delle misure alternative, della messa alla prova e delle nuove pene sostitutive⁴².

Per tali ragioni, l'affannosa gestione di tale fenomeno costituisce, al contempo, l'indice di carichi inevasi e la prova della necessità di un filtro che dosi gli ingressi in carcere e diluisca l'impatto del contenzioso esecutivo sugli uffici di sorveglianza. Paradossalmente, è proprio la violazione sistematica dei termini fissati dall'art. 656, co. 6 c.p.p. a mantenere in equilibrio il sistema: l'inosservanza della regola diventa condizione di sopravvivenza dell'ordinamento, al prezzo però di una evidente crisi della legalità *in executivis*.

⁴¹ Di questa opinione è anche PELISSERO, *Il carcere come extrema ratio. Una regola instabile di governo del punire*, in *Il carcere come extrema ratio*, cit., 8.

⁴² Già in passato si era sottolineata la necessità di rafforzare tali uffici, destinati a sopportare il peso delle innovazioni in materia di esecuzione penale; tuttavia, il rafforzamento non si è realizzato in misura adeguata, determinando una strutturale incapacità di gestire, nei tempi previsti dalla legge, la mole di attività loro affidata.

Per il condannato il tempo della sospensione si traduce, infatti, in una vera e propria «apnea esistenziale»⁴³; la libertà sospesa si trasforma in una sorta di castigo invisibile. Attraverso questo surrogato di lista d'attesa per l'immissione nei circuiti esecutivi⁴⁴, la vita del "libero sospeso" resta in bilico sotto il peso di un carico pendente che impedisce di progettare il futuro, incide sulle relazioni familiari e lavorative, alimenta ansia e incertezza.

Palesi risultano le ricadute sulla tenuta del paradigma rieducativo: quanto più si dilata la distanza temporale tra il fatto, il giudicato e l'inizio effettivo dell'esecuzione, tanto più si svuota di significato la risposta sanzionatoria, che perde la capacità di incidere su percorsi di responsabilizzazione e reinserimento del reo. È così che, lungi dal configurarsi come un "beneficio"⁴⁵, la sospensione dell'ordine di esecuzione assume i tratti di una pena ulteriore, non riconosciuta né compensata per il tramite, ad esempio, dello scomputo di una percentuale del periodo di questa "apnea esistenziale" dalla pena da espiare⁴⁶. In questo contesto, il fenomeno dei liberi sospesi continua a espandersi, dimostrando che non è sufficiente intervenire "di lato" se non si affronta "di petto" il nodo della riduzione legislativa dell'area del carcere e della ridefinizione delle pene principali.

5. *Verso un nuovo paradigma della pena.* Il cinquantenario dell'ordinamento penitenziario invita, quindi, a un ripensamento complessivo del sistema, che non si limiti a gestire l'emergenza ma incida sulla struttura dell'apparato sanzionatorio per avviare un concreto «cammino verso la Costituzione»⁴⁷ dell'esecuzione penitenziaria; per ricondurre la pena verso i lidi dell'umanità e della solidarietà, al largo da reazionarie prospettive simbolico-retributive.

Un cammino verso un orizzonte utopico che, muovendo da una preliminare ed effettiva riduzione della domanda penale, dovrebbe andare al cuore della funzione della pena: ne dovrebbe valorizzare le potenzialità di recupero socia-

⁴³ L'espressione è di CARNEVALE, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 173.

⁴⁴ Traducendo, di fatto, quanto si era provato a introdurre per via di declaratoria di incostituzionalità sollecitando l'intervento della Corte costituzionale (v. Corte cost. n. 279 del 2013).

⁴⁵ Così qualificata da Corte cost. n. 216 del 2019.

⁴⁶ Sul punto v. *Mozione congressuale della Camere Penale di Milano in materia di "liberi sospesi"*, presentata in occasione del *Congresso straordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane* (Reggio Calabria, 4, 5 e 6 ottobre 2024), in *Sist. pen.*, 21 ottobre 2024.

⁴⁷ Così, con espressione assai suggestiva, GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino*, cit.

le, anche per il tramite di una necessaria progressività trattamentale affidata all'impiego di articolate misure di comunità, superando la diffusissima convinzione che solo il carcere e non anche – *rectius*, soprattutto – quest'ultime svolgano efficacemente la funzione di garantire la sicurezza dei cittadini. Occorre avviare un deciso processo di rivitalizzazione e di sviluppo dell'esecuzione penale *extra*-muraria: dall'implementazione delle misure alternative alla detenzione, alla predisposizione di nuove forme di uscita meritata dal processo⁴⁸ e, soprattutto, all'introduzione di nuove tipologie di pena non detentiva/carceraria. Il tutto accompagnato da una seria politica di depenalizzazione capace di spostare una consistente parte dell'attuale diritto penale nell'ambito del diritto sanzionatorio amministrativo, spesso occupato da misure dotate di idonea capacità dissuasiva, a volte ben superiore di quella assicurata dal precetto penalistico.

Il sistema sanzionatorio penale va «orienta[to] verso il superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato, per radicare, invece, l'idea diversa e costituzionalmente orientata che la “certezza della pena” non è la “certezza del carcere”»⁴⁹. D'altronde promettere nelle leggi penali ciò che lo Stato non è in grado di poter mantenere – al di là dell'effettiva adeguatezza della comminatoria sanzionatoria normativamente predisposta – agevola sentimenti di sfiducia nel cittadino rispetto alle istituzioni statali, ritenute incapaci di gestire efficacemente fenomeni criminali impattati solo formalmente in modo assai severo.

È necessario, insomma, riconsiderare il ruolo del carcere in chiave di effettiva sussidiarietà, scardinando la rigidità della sequenza tra reato e pena detentiva⁵⁰. Come efficacemente evidenziato, una sussidiarietà per cui il carcere sia deputato a intervenire, in prima battuta, solo per la criminalità medio-alta, organizzata e violenta, mentre per quella medio-bassa il ricorso alla detenzione do-

⁴⁸ Il riferimento è a una delle soluzioni elaborate dalla Commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi, la cui Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, può essere letta nella sua sua interezza su https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf. La proposta di articolato prevedeva all'art. 3-*bis* la possibilità di subordinare l'archiviazione all'adempimento di una o più prestazioni a favore della vittima o della collettività, laddove si procedesse per reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

⁴⁹ *Relazione al Parlamento della Ministra della Giustizia Marta Cartabia*, 19 gennaio 2022, consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, 18 (datt.).

⁵⁰ Sul punto PELISSERO, *Il carcere come extrema ratio*, cit., 5 ss.

vrebbe rendersi possibile esclusivamente in seconda battuta, qualora risultassero violate le prescrizioni imposte con moduli sanzionatori da adottare in libertà⁵¹.

L'aggiornamento dell'asfittico catalogo delle pene principali, puntando su strumenti capaci di strutturare percorsi di responsabilizzazione e risocializzazione che non abbiano nel carcere il loro baricentro (le c.d. "pene programma" o "pene progetto"), appare operazione, quindi, irrinunciabile per la stessa sopravvivenza del sistema e senza dover, tra l'altro, sperimentare alcunché di particolarmente innovativo. Simile operazione è realizzabile, infatti, attingendo all'arsenale delle pene sostitutive e delle misure alternative attualmente vigenti e facenti parte della nostrana tradizione penalistica: pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova. Un catalogo assai denso da arricchire ulteriormente tramutando in "principali" una serie di pene oggi qualificate quali "accessorie": pene di certo strutturalmente più idonee – soprattutto guardando a una specifica fenomenologia criminale (politica o d'impresa) – ad esprimere quella funzione special preventiva che una pena carceraria solo minacciata non è certo in grado di esplicitare.

Solo all'interno di una meglio dimensionata area di operatività – entro i più circoscritti ambiti di una necessaria relazione fra reato e pena carceraria guidata secondo i canoni della sussidiarietà – anche quello dei "liberi sospesi" è settore sul quale intervenire per rinsaldarne la funzionalità, per restituire alla sospensione la sua funzione autentica: non strumento di decarcerizzazione fine a sé stesso, ma mezzo per l'accesso a percorsi *extra*-murari realmente trattamentali, fondati su un'osservazione scientifica della personalità non condizionata, tra l'altro, dall'ambiente carcerario.

Se il tempo sospeso è stato reso "vivo" dall'innesto dell'osservazione scientifica della personalità in ambiente libero, se l'ingresso in carcere di soggetti liberi, stabilmente inseriti in contesti familiari e lavorativi, determina una «brusca frattura dei legami sociali»⁵², è evidente che la soluzione più coerente con la finalità rieducativa delle pene sarebbe quella di assicurare la sospensione dell'ordine di esecuzione a tutti coloro che, da liberi, potrebbero vedere efficacemente riempito quello spazio di attesa da un'approfondita e incisiva veri-

⁵¹ È questa la condivisa soluzione prospettata da BARTOLI, *Un altro modo di punire*, cit., 18.

⁵² Così Corte cost. n. 41 del 2018.

fica circa l'opportunità di un trattamento individualizzato *extra*-murario: in un'area non più contaminata da settori della penalità che andrebbero più adeguatamente sottratti all'ambito di incidenza della pena carceraria; senza sbarramenti preclusivi saldati al "tipo di autore".

Occorre, in tale senso, superare l'idea che la "libertà sospesa" del condannato costituisca un privilegio; che la sospensione dell'ordine di esecuzione possa essere qualificato come "beneficio" da concedere a taluno e da negare ad altri e, di conseguenza, quale sorta di ricompensa da meritare⁵³. Ciò che per il condannato "tal quale" – l'angoscia per l'incertezza, la vita interrotta, l'apnea esistenziale – assume i connotati del *vulnus*, per altri "particolari" condannati (avulsi, ai sensi del co. 9 dell'art. 656 c.p.p., dalla platea dei possibili "liberi sospesi") diverrebbe una graziosa concessione funzionale solo ad allontanare immeritatamente l'inizio dell'esecuzione. È questa una visione – acuita dalla patologica estensione dell'attesa in libertà – che rende attualmente intollerabile una sospensione dell'esecuzione della pena carceraria per chi si è reso autore di taluno dei gravi e odiosi reati compendati nel catalogo di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.; per chi, sebbene raggiunto dall'esecutività della condanna non in condizioni di cattività, non dovrebbe beneficiare di alcun *surplus* di libertà, avvertito come *contra legem* perché effetto anche della routinaria dilatazione della sua durata e non fondato su alcun merito tangibile del reo. Sicché la pericolosità derivante dal reato commesso finisce con il costituire «ragione sufficiente per negare il beneficio della sospensione dell'ordine di esecuzione»⁵⁴.

Appare oggi difficilmente giustificabile il perdurare di tale preclusione generalizzata, con un meccanismo sospensivo trattato alla stregua delle alternative alla detenzione o di altri istituti premiali legati al trattamento. Per una presunzione di pericolosità, ancorata esclusivamente al titolo di reato, oramai derubricata da assoluta in relativa – in un contesto, tra l'altro, in cui l'accesso alle misure alternative non incontra più quel rigido sbarramento rimovibile solo attraverso la collaborazione con la giustizia – proprio la circostanza che il condannato non si trovi già in carcere in stato di custodia cautelare dovrebbe valere quale ulteriore fattore di attenuazione della rigidità preclusiva del modello.

⁵³ In questi termini CARNEVALE, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 190.

⁵⁴ Con queste parole Corte cost. n. 216 del 2019.

Nel ridisegnare in modo organico la disciplina del doppio binario penitenziario⁵⁵ – ad oggi connotata da un’incuria legislativa inaccettabile – andrebbe, pertanto, attentamente considerata una soluzione maggiormente in linea con le esigenze legate ad un vaglio individualizzato⁵⁶ e scevra da iniziali presunzioni astratte di pericolosità soggettiva, ove non certificate dall’attualità della custodia cautelare in carcere.

Oltretutto, l’osservazione scientifica della personalità – la cui necessaria e intensa effettuazione *infra*-muraria da parte di un’*équipe* di esperti anche in discipline psico-criminologiche poteva in passato costituire la ragione giustificativa di un trattamento differenziato – è oggi pienamente praticabile anche in ambiente libero; nel “tempo vivo” della sospensione, in un contesto potenzialmente anche più proficuo, considerato che quello carcerario spesso altera i comportamenti umani⁵⁷. Risulta, quindi, ancor meno comprensibile il mantenimento di una preclusione rigida, che sembra rispondere più a esigenze simboliche di *shock* punitivo che a una razionale logica special-preventiva⁵⁸.

Quello appena tratteggiato – se ne è consapevoli – non è un percorso agevole. Esso va affrontato muovendo da una preventiva ed effettiva contaminazione culturale della nostra collettività, per favorire un diffuso approccio costituzionalmente orientato al tema della pena⁵⁹. Un approccio che collochi, innanzitutto, la persona del detenuto quale “fine” – nella sua dignità di essere umano da recuperare – e non quale “mezzo” attraverso il quale conseguire obiettivi, ancorché degni, di sicurezza sociale e di contrasto alla criminalità.

⁵⁵ All’uopo si rinvia, volendo, a CARNEVALE-SIRACUSANO-VICOLI, *Una proposta per il superamento delle preclusioni penitenziarie: una riscrittura costituzionalmente orientata della differenziazione trattamentale*, in *Sist. pen.*, 29 maggio 2026.

⁵⁶ Sul quale, nelle dinamiche in esame, da ultimo, ha posto l’accento Corte cost. n. 68 del 2026.

⁵⁷ A tal proposito CARNEVALE, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 190, evidenzia come «soltanto le ipotesi accluse al catalogo di cui all’art. 4-bis comma 1-quater ord. penit. (...) possono a pieno titolo legittimare la mancata sospensione dell’ordine, poiché in quei casi l’osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno anno in istituto è imposta dalla legge, benché opinabilmente». Per una proposta volta al superamento anche di questa condizione preclusiva v., comunque, CARNEVALE-SIRACUSANO-VICOLI, *Una proposta per il superamento delle preclusioni penitenziarie*, cit.

⁵⁸ Per questa acuta osservazione v., ancora, CARNEVALE, *Il tempo perduto e il tempo ritrovato*, cit., 186.

⁵⁹ È questo un obiettivo che la Corte costituzionale ha tentato di realizzare attraverso i suoi “viaggi” nelle scuole e nelle carceri volti a diffondere la cultura della Costituzione (sul punto v. LATTANZI, *Corte costituzionale: riunione straordinaria del 21 marzo 2019 - Relazione del Presidente*, in *Cass. pen.*, 2019, 2733 s.).

Solo attraverso un simile ripensamento – lungo traiettorie che possono apparire utopiche – sarà forse possibile trasformare anche il fenomeno dei liberi sospesi da indice di crisi a occasione di riforma, restituendo coerenza, razionalità ed effettività costituzionale all'esecuzione penale italiana.

D'altronde, per riprendere ancora le parole di Edoardo Galeano, l'orizzonte, quale metafora dell'utopia, pur irraggiungibile, serve proprio a farci camminare. Le occasioni di confronto come questa rappresentano momenti preziosi per continuare, ostinatamente, lungo un percorso che resta utopico, ma che non per questo può essere abbandonato.